

**Risoluzione
che limita la velocità sulla N 4 e T 15 nel Canton Sciaffusa**

del 30 dicembre 1980

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
visto l'articolo 108 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 settembre 1979¹⁾ sulla
segnaletica stradale,
risolve:*

Art. 1

¹ Sulla N 4, nei due sensi di marcia, sono introdotte le seguenti limitazioni di velocità:

- | | |
|---|------------|
| a. Nella zona di raccordo provvisorio Sciaffusa-Grünau | 60 km/h |
| b. Tra Sciaffusa-Grünau e il ponte Mutzentäli | 80 km/h |
| c. Sul tronco di una lunghezza di circa 1700 m tra il
ponte Mutzentäli e il semi-raccordo Sciaffusa Nord | 100 km/h |
| d. Dopo il semi-raccordo Sciaffusa Nord fino al raccordo
Bargen | 120 km/h |
| e. Nella zona del posto di dogana | 60/40 km/h |

² Sulla T 15, tra Sciaffusa-Grünau e il raccordo Sciaffusa-Est, la velocità è limitata a 80 km/h nei due sensi di marcia.

³ Sulle rampe nella zona di intersezione Mutzentäli (N 4/T 15), sono introdotte le seguenti limitazioni:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Rampa Thayngen-Bargen | 80 km/h |
| - Rampa Bargen-Thayngen | 60/40 km/h |

¹⁾ RS 741.21

Art. 2

La presente risoluzione è impugnabile con ricorso al Consiglio federale conformemente all'articolo 72 lettera a della legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾.

Art. 3

La presente risoluzione entra in vigore scorso che sia il termine di ricorso (30 giorni dopo la data di pubblicazione nel Foglio federale). Un eventuale ricorso non avrà comunque effetto sospensivo (art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾).

30 dicembre 1980

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Furgler

¹⁾ RS 172.021

Risoluzione concernente la regolazione del traffico stradale sul territorio FFS presso le stazioni di Biasca e Mendrisio

dell'8 gennaio 1981

La Direzione generale delle Ferrovie federali svizzere,

fondandosi sull'articolo 2 capoverso 5 della legge federale del 19 dicembre 1958 ¹⁾ sulla circolazione stradale; sugli articoli 104 capoverso 4 e 111 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 5 settembre 1979 ²⁾ sulla segnaletica stradale,

risolve:

A. Stazione di Biasca

1. Mediante la collocazione di nuovi parchimetri, il parcheggio di veicoli sull'area a sud del fabbricato viaggiatori, e più precisamente a sud del posteggio già provvisto di parchimetri, diviene d'ora innanzi soggetto a pagamento e di durata limitata.
2. La circolazione di veicoli sull'area antistante al fabbricato viaggiatori è vietata.
Eccezione: veicoli del servizio pubblico.
3. Vengono messi in atto i segnali e le marcature necessari.

B. Stazione di Mendrisio

1. Il parcheggio di veicoli in via Stefano Franscini all'altezza del fabbricato della Costruma (progr chilom ferrov 198.8-198.9) è vietato. I veicoli abusivi saranno rimossi.
2. Vengono messi in atto i segnali e le marcature necessari.

Questa risoluzione entra in vigore dal momento del collocamento dei segnali. È impugnabile con ricorso al Consiglio federale, secondo l'articolo 72 lettera c della legge federale del 20 dicembre 1968 ³⁾ sulla procedura amministrativa.

8 gennaio 1981

Direzione generale delle Ferrovie federali svizzere:
Il presidente, R. Desponds

¹⁾ RS 741.01

²⁾ RS 741.21

³⁾ RS 172.021

Ammissione alla verifica di sistemi di contatori d'electricità

dell'11 dicembre 1980

In virtù degli articoli 9 e 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 25 giugno 1980 sulla qualificazione degli strumenti di misurazione, abbiamo ammesso alla verifica il seguente sistema di contatore d'electricità, attribuendogli il segno di sistema indicato:

Fabbricante: LGZ Landis & Gyr Zugo SA

Supplemento ai: Contatori per energia attiva e reattiva a induzione con 1, 2 o 3 sistemi motori.



I contatori delle serie L100, L200, L300, i contatori di precisione P7 e P71, come pure i contatori della serie precedente L, possono essere provvisti di un nuovo dispositivo indicatore di massima potenza a indicazione diretta, il cui periodo di integrazione è comandato da un temporizzatore a motorino sincrono.

Designazione supplementare come finora: my

11 dicembre 1980

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Perlstain

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10), la Società degli impresari, l'Unione delle aziende di rivestimento stradale, la Federazione dei quadri dell'edilizia e l'Associazione dei quadri tecnici di gestione hanno depositato un progetto di regolamento concernente l'esame professionale di *capomuratore stradale*.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il progetto a disposizione degli interessati; questi possono fare opposizione entro un termine di quattro settimane.

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10), l'Associazione di controllo degli impianti in pressione e la Federazione del personale tecnico hanno depositato un progetto di regolamento concernente l'esame professionale di *termista*.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il progetto a disposizione degli interessati; questi possono fare opposizione entro un termine di quattro settimane.

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10), la Camera delle fiduciarie e dei periti contabili ha depositato un progetto di regolamento concernente gli esami di *perito contabile*.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il progetto a disposizione degli interessati; questi possono fare opposizione entro un termine di quattro settimane.

20 gennaio 1981

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:
Divisione della formazione professionale

Autorizzazione d'effettuare movimenti notturni nell'ambito del traffico commerciale fuori linea

del 5 gennaio 1981

Giusta l'articolo 95 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (RS 748.01), l'Ufficio aeronautico federale ha conferito, per l'anno 1981, alle imprese svizzere del traffico fuori linea, delle autorizzazioni d'effettuare movimenti notturni (dalle ore 22.00 alle 06.00) sugli aeroporti di Zurigo e Ginevra-Cointrin.

Rimedi giuridici

Chiunque, giusta l'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), è in diritto di ricorrere, può impugnare questa decisione presso il Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, 3003 Berna. L'atto di ricorso deve essere presentato in doppio esemplare entro trenta giorni a contare dalla presente pubblicazione; dovrà contenere le conclusioni e le relative motivazioni.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa, i ricorsi non avranno effetto sospensivo.

5 gennaio 1981

Ufficio aeronautico federale:
Il direttore, Guldemann

⁹⁾ Le liste che citano i movimenti notturni autorizzati possono essere ottenute presso l'Ufficio aeronautico federale, 3003 Berna, o le direzioni degli aeroporti di Zurigo, 8058 Zurigo, e Ginevra-Cointrin, 1215 Ginevra.

Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	02
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.01.1981
Date	
Data	
Seite	163-168
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 393

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.